



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il Dipartimento di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Trento (di seguito Dipartimento), p. IVA 00340520220, in persona del Direttore *pro tempore*, prof. Marco Gozzi, domiciliato per la carica in Trento, via Tommaso Gar, 14

E

il Servizio Biblioteca e archivio storico del Comune di Trento (di seguito BCT), codice fiscale e partita IVA 00355870221, in persona del dirigente, dott. Silvano Compostella, domiciliato per la carica in Trento, via Roma, 55

PREMESSO CHE

- l'art. 23 della L. 30.12.2010, n. 240/2, concernente Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, prevede la possibilità di stipulare contratti per attività di insegnamento anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici;
- l'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica di Ateneo, emanato con DR 111 di data 22.02.2011, richiama espressamente tale facoltà;
- il Dipartimento è interessato ad accrescere e migliorare la propria offerta formativa, in conformità agli scopi e agli obiettivi dell'Ateneo, valorizzando la propria relazione di necessità con la città e di reciprocità con il Comune di Trento;
- il Comune di Trento intende:
 1. in termini generali
 - a) esplicitare il rapporto fra città e università, superando una relazione basata su questioni contingenti;
 - b) consolidare il profilo di collaborazione istituzionale fra Comune e Ateneo (e segnatamente fra Biblioteca e Dipartimento);
 - c) rafforzare il prestigio dell'istituzione biblioteca;
 2. in termini specifici
 - a) valorizzare il patrimonio documentale posseduto ed ampliare la conoscenza della storia della città;
 - b) disporre di risorse qualificate e supervisionate per attività di riordino, descrizione inventariale e ricerca altrimenti relativamente negletta;
 - c) inserire le azioni di cui ai punti precedenti in un più vasto circuito di visibilità;
 - d) rafforzare in maniera finalizzata la funzione "educativa" del servizio di biblioteca e di archivio storico;
 - e) valorizzare le competenze tecnico-scientifiche possedute dalla propria "comunità" professionale;
 - f) rendere disponibile il proprio patrimonio documentale per le esigenze di studio e ricerca del Dipartimento;
- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione, configurata quale relazione fra equivalenti, concernente lo svolgimento, da parte di esperti incardinati presso la BCT, di attività di insegnamento ufficiale e di altre attività didattiche nei corsi di studio universitari di vario livello attivati presso il Dipartimento;

- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito Protocollo d'intesa tale rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Obiettivi

Le Parti concordano di addivenire ad un rapporto di collaborazione per affidare a personale comunale appartenente alla BCT, in possesso di specifici requisiti, insegnamenti ufficiali e/o altre attività didattiche a carattere istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti iscritti ai corsi di studio universitari di vario livello attivati presso il Dipartimento. Da parte sua, il Dipartimento si impegna a dedicare una parte delle proprie attività didattiche di tesi o di tirocinio ad argomenti di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentale della BCT.

Art. 2 – Oggetto e destinatari

La BCT, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, può individuare tra i propri dipendenti figure professionali di alta qualificazione ed in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, cui il Dipartimento potrà attribuire direttamente – a titolo gratuito – incarichi di insegnamento da svolgere in orario di lavoro.

Art. 3 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al termine della consiliatura comunale nella quale è sottoscritto, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni nuovo anno accademico.

Art. 4 – Modalità di individuazione

Il Dipartimento trasmette annualmente, secondo le proprie esigenze, richiesta scritta alla BCT, evidenziando i profili professionali idonei allo svolgimento delle attività che intende avviare e l'impegno temporale richiesto per la docenza e la valutazione degli studenti.

Assieme alla richiesta di cui al comma precedente, il Dipartimento trasmette alla BCT un'ipotesi di massima delle attività che ritiene di poter svolgere presso la sede delle medesima BCT, che saranno oggetto di preventiva condivisione, ed una ricognizione conclusiva sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'anno accademico precedente.

Entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente la BCT comunica al Dipartimento, secondo le proprie disponibilità, i nominativi di esperti nelle materie pertinenti l'attività da svolgere. L'individuazione degli esperti viene effettuata per titoli da una Commissione nominata dal Dipartimento. La Commissione valuta, oltre al curriculum scientifico o professionale, anche l'eventuale possesso dei requisiti di docenza e in particolare la pregressa esperienza in attività didattiche o accademiche.

Art. 5 – Avvio delle attività

Gli esperti selezionati dalla Commissione di cui all'articolo precedente dovrà acquisire le preventive autorizzazioni eventualmente necessarie da parte del Comune di Trento.

Per la collaborazione prevista dal precedente articolo 2, il Dipartimento provvederà a conferire agli esperti appositi incarichi ufficiali con le modalità previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica di Ateneo, emanato con DR 111 del 22.02.2011, informandone il Comune di Trento.

Art. 6 – Assicurazione ed obblighi diversi

Le attività svolte dal personale della BCT rientrano nelle coperture assicurative di legge correlate al rapporto di lavoro in essere con il Comune di Trento.

Il personale della BCT è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi del Dipartimento, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9.04.2008. n. 81, osservando tutte le disposizioni di cui al Regolamento del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, emanato con DR 802 dell'8.11.2004.

Il personale della BCT dovrà essere informato, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, circa le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Analogamente, gli aventi causa del Dipartimento dovranno acquisire le preventive autorizzazioni da parte del Comune di Trento, ove necessarie.

Art. 7 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano esclusivamente il foro di Trento quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente scrittura.

Art. 8 – Oneri fiscali

Il presente protocollo d'intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii; le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Trento.